

QUALUNQUE EVENTUALE NORMA EVITI OGNI DERIVA EUTANASICA

Una legge sul fine vita? «Dichiarazioni» per aiutare i medici a decidere

FRANCESCO D'AGOSTINO



Negli ultimi giorni si è vivacemente riaperto il dibattito sul "testamento biologico" e più in generale se sia opportuno o no varare una legge che regoli situazioni problematiche di fine vita.

Tra tante e tante opinioni, una parola saggia e concreta al riguardo mi sembra che sia stata pronunciata da monsignor Rino Fisichella (Presidente della Pontificia Accademia per la Vita), in una recentissima intervista all'Avvenire (5 agosto, p. 6): "Testamento biologico è un'espressione di per sé vuota, bisogna capire cosa significa e di quali contenuti viene riempita". Il cuore del problema sta tutto qui: mi limito a fare qualche esemplificazione schematica.

1) Tizio entra improvvisamente in coma. Non ha accanto o non sono reperibili i suoi familiari. I medici consultano il suo testamento biologico: vi sono contenute indicazioni relative alla sua confessione religiosa, ai riti che egli desidera siano posti in essere per la sepoltura, a una persona di sua fiducia da cui vorrebbe essere assistito negli ultimi giorni della sua vita. Dichiarata di rifiutare (o di accettare) la teoria della "morte cerebrale" e le relative procedure di accertamento. Nello stesso documento, Tizio acconsente (o non acconsente) alla donazione "post mortem" dei suoi organi.

2) Tizio entra improvvisamente in coma. Nell'ospedale in cui è ricoverato si stanno sperimentando - per patologie come la sua - terapie di sostegno vitale nuove, ardite, molto invasive, che però alcuni medici ritengono essere ai limiti dell'accanimento terapeutico. Nel testamento biologico egli le auspica e le

autorizza (o, al contrario, le deplora e le rifiuta fermamente).

3) Tizio entra improvvisamente in coma. I medici apprendono, leggendo il suo testamento biologico, che egli accetta ogni terapia ordinaria a suo favore, ma rifiuta fermamente (facendo anche esplicito riferimento ai principi costituzionali, che proibiscono terapie coercitive) intubazione, dialisi renale ed ogni altra forma di dipendenza del suo corpo da una macchina, pur se di supporto vitale.

4) Tizio entra improvvisamente in coma. Nel suo testamento biologico pretende di essere sottoposto, una volta persa coscienza, ad eutanasia attiva o comunque esige che gli venga sospesa qualsiasi terapia e in particolare ogni forma di alimentazione e idratazione (vuole cioè in buona sostanza un'eutanasia passiva).

Allo stato attuale della legislazione, nessuna delle dichiarazioni sopra ipotizzate ha alcun valore legale: i medici, anche se ne venissero a conoscenza, potrebbero perfino rifiutarsi di leggerle. Eppure la prima dichiarazione è non solo nei suoi contenuti giuridicamente lecita

e assolutamente ragionevole, ma tale da poter concretamente aiutare i medici a prendere decisioni significative per il paziente. Con la seconda dichiarazione cominciamo ad entrare in un campo minato; un campo però nel quale sempre più spesso i

medici, a causa dei progressi della biomedicina, devono inevitabilmente addentrarsi. Non c'è dubbio che molti dilemmi che possono afferrarli, paralizzarli (o al contrario indurli a muoversi disordinatamente) potrebbero essere se non risolti, almeno alleviati, da dichiarazioni anticipate di trattamento. La terza dichiarazione è quella che ci pone di fronte ai problemi più incresciosi: è noto infatti che tutte le forme di supporto vitale ad alta qualità tecnologica possono, in alcuni casi concreti, produrre risultati straordinari, in altri invece rivelarsi vere e proprie forme di accanimento futile e improduttivo. Le dichiarazioni anticipate del malato potrebbero essere preziose non per determinare e vincolare la decisione del medico, ma per orientarla. La quarta dichiarazione, invece, non fa sorgere dubbi: è giuridicamente irricevibile, tanto quanto lo sarebbe l'esplicita richiesta di eutanasia da parte di un paziente ancora capace di intendere e di volere.

Cosa concludere? Non c'è dubbio che c'è il fondato sospetto e comunque il grave rischio che, in alcuni casi, sotto l'etichetta del testamento biologico, si vogliano o si possano avallare indebite pratiche eutanasiche. Ma non c'è nemmeno alcun dubbio che in altri casi una legge di fine vita, che desse validità ad alcune "dichiarazioni anticipate di trattamento" possa realmente essere preziosa per risolvere casi spinosi e controvertibili. Alcuni dati di fatto si impongono: la Cassazione, nella deprecabile sentenza dello scorso autunno sul caso di Eluana Englaro, ha di fatto introdotto per via giurisprudenziale la possibilità di dar valore legale a pretesi testamenti biologici "orali" (!); il Senato ha approvato pochi giorni fa un ordine del giorno per introdurre entro l'anno nel nostro ordinamento una legge che regoli questioni di fine vita. Credo che sia opportuno cominciare ad impegnarci tutti perché, se si deve arrivare ad emanare una legge, questa sia una legge intelligente, che, ribadito il principio essenziale della indisponibilità della vita, riconosca valore legale non a "direttive" vincolanti, ma solo a "dichiarazioni" precise e inequivocabili, scritte in data certa da pazienti maggiorenni, informati e competenti, dando loro la certezza che esse verranno prese seriamente in considerazione dai medici, ma lasciando peraltro solo agli stessi medici il compito di vagliare e di decidere in ultima istanza sui singoli casi concreti (queste le linee indicate a suo tempo e unanimemente dal Comitato Nazionale per la Bioetica). Una legge, soprattutto, che, nel dare sostanza alle nuove



esigenze di alleanza terapeutica tra medici e malati, sia in grado di evitare fermamente ogni deriva eutanasica.